

**ITER DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE E RELAZIONE TECNICA  
“PIANO ANTENNE” DEL COMUNE DI SENIGALLIA  
RIEPILOGO DELL’ESAME DELLE OSSERVAZIONI ACQUISITE DURANTE LA FASE DI  
CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Ai fini dell'approvazione del Regolamento mediante specifico atto del Consiglio Comunale, i contributi pervenuti sono stati analizzati e valutati dalla società incaricata della redazione del regolamento e dall'Ufficio Ambiente comunale.

L'art. 6 comma 3 della L.R. 12/2017 prevede che:

*3. I Comuni approvano e aggiornano la disciplina di cui ai commi 1 e 2 mediante procedure che assicurano:*

*a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;*

*b) la consultazione con i Comuni confinanti, al fine di favorire l'accorpamento dei medesimi su strutture di supporto comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), o all'interno di siti comuni, qualora l'impianto da realizzare sia localizzato entro i 300 metri in pianta dal confine comunale.*

La norma non stabilisce una procedura specifica, né impone l'obbligo di controdedurre e di approvare tali controdeduzioni in Consiglio Comunale (diversamente da quanto previsto ad es. nella procedura di tipo urbanistico per l'approvazione di un PRG già adottato).

La presente relazione costituisce pertanto un documento istruttorio che illustra, a seguito dell'esame puntuale dei contributi trasmessi da soggetti pubblici e privati, le motivazioni che hanno determinato o meno la modifica degli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

Per facilitare l'analisi, le osservazioni pervenute sono state raggruppate nelle seguenti macrocategorie, in base all'analogia degli argomenti trattati:

- 1) Siti sensibili, divieti, distanze dalle abitazioni,
- 2) Richieste di modifiche al regolamento;
- 3) Richieste di limitazione o divieto di installazione di nuovi impianti radioelettrici
- 4) Nuova scuola marchetti
- 5) Processo di consultazione/informazione/condivisione
- 6) Modifiche al regolamento

**SOMMARIO**

Osservazione 1) - proponente: C.M. (prot. 62111 del 12/11/2024).....	2
Osservazione 2) - proponente: V.M. (prot. 65129 del 26/11/2024) .....	2
Osservazione 3) - proponente: C.K.I.W. / S.C. (prot. 65763 del 26/11/2024) .....	3
Osservazione 4) - proponente: P.D. (prot. 65365 del 27/11/2024).....	3
Osservazione 5) - proponente: C.V. (prot. 65366 del 27/11/2024) .....	3
Osservazione 6) - proponente: C.G. (prot. 66035 del 29/11/2024) .....	3
Osservazione 7) - proponente: A.F. / C.S. (prot. 66354 del 26/11/2024).....	4
Osservazione 8) - proponente: S.R. e altri (prot. 66609 del 03/12/2024).....	5
Osservazione 9) - proponente: B.S. (prot. 62466 del 14/11/2024).....	6
Osservazione 10) - proponente: A.C. (prot. 64896 del 25/11/2024) .....	6
Osservazione 11) - proponente: B.D. (prot. 65086 del 26/11/2024) .....	6
Osservazione 12) - proponente: A.E. (prot. 65712 del 28/11/2024).....	6
Osservazione 13) - proponente: P.E. (prot. 65228 del 26/11/2024) .....	7
Osservazione 14) - proponente: Comitato FacciamoEco (prot. 61985 del 12/11/2024) .....	7
Osservazione 15) - proponente: Comitato FacciamoEco (prot. 65684 del 28/11/2024) .....	7
Osservazione 15) - proponente: Comitato FacciamoEco (prot. 65685 del 28/11/2024) .....	8
Osservazione 16) - proponente: Comitato FacciamoEco (prot. 65688 del 28/11/2024) .....	9
Osservazione 17) - proponente: Comitato FacciamoEco (prot. 65690 del 28/11/2024) .....	10
Osservazione 18) - proponente: Comitato FacciamoEco (prot. 65705 del 28/11/2024) .....	11
Osservazione 19) - proponente: Comitato FacciamoEco (prot. 65686 del 28/11/2024) .....	12
Osservazione 20) - proponente: S.U.A.P. (prot. 67569 del 06/12/2024).....	12
Osservazione 21) - proponente: Area 9 Area Tecnica Territorio e Edilizia Privata (prot. 67333 del 05/12/2024).....	13

### **Osservazione 1) - proponente: C.M. (prot. 62111 del 12/11/2024)**

Macrocategoria oggetto dell'osservazione:

- **Richieste di limitazione o divieto di installazione di nuovi impianti radioelettrici**

In risposta al cittadino che osserva il numero eccessivo e la potenza elevata dei nuovi impianti previsti e che dunque non ritiene assolutamente necessaria la loro installazione, si precisa che il regolamento sul corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici è stato commissionato dall'Amministrazione Comunale esattamente per lo scopo di tutela della salute e dell'impatto ambientale che il cittadino stesso ha auspicato. A tal fine i tecnici ingegneri incaricati di redigere il piano antenne hanno effettuato dei calcoli analitici complessi basati su strumentazione software realizzata ed in uso anche dalle autorità ministeriali o degli enti preposti alla tutela dell'Ambiente (es AR-PAM). Tale studio ed analisi sono basati sulla conoscenza esatta delle potenze massime irradiate. Successivamente sono state effettuate anche delle misurazioni per valutare l'impatto elettromagnetico attuale sulla popolazione.

Non è dato sapere in base a quale fondamento tecnico il cittadino possa affermare che gli impianti sarebbero in numero eccessivo e con elevata potenza e che non sia necessaria la loro nuova installazione.

A livello del tutto intuitivo (ma anche analitico matematico) si evidenzia che un maggiore numero di antenne ben distribuite sul territorio permette esattamente di mantenere limitate le potenze irradiate, nel senso del valore medio, ovvero non svantaggiando anche la popolazione che necessariamente o per loro inconsapevole storica scelta risiede più vicino alle antenne esistenti.

La richiesta del cittadino non si può considerare un'osservazione relativa al redigendo regolamento e piano antenne e pertanto non si ritiene di considerarla tale.

---

### **Osservazione 2) - proponente: V.M. (prot. 65129 del 26/11/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Richieste di limitazione o divieto di installazione di nuovi impianti radioelettrici,**
- **Siti sensibili, divieti, distanze dalle abitazioni**

In riferimento all'osservazione che gli impianti previsti presso lo stadio Bianchelli e la rotatoria dell'ospedale sono limitrofi a siti sensibili (scuole, ospedale, sito sportivo) sarebbero in contrasto con l'art.9 del regolamento comunale, si rappresenta quanto segue.

L'art 9 del regolamento a cui si riferisce recita:

*Art. 9 – Siti sensibili*

*1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi insediamento deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili così come previsto dall'art. 10 della legge regionale n°12/2017 e precisamente: ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi, e loro pertinenze.*

L'art 10 della legge regionale a cui fa riferimento l'Art 9 recita:

*1 c) l'installazione degli impianti disciplinati da questa legge su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi, e loro relative pertinenze è vietata;*

*2) In deroga a quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, è consentito installare impianti diversi da quelli per emittenza radiofonica e televisiva negli impianti sportivi e nei parcheggi degli ospedali qualora il centro elettrico sia almeno 15 metri più alto del piano di calpestio più elevato entro un raggio di 100 metri in pianta.*

Le antenne previste non risiedono nella pertinenza di scuole né di Ospedali ma del campo sportivo Bianchelli. Per queste ultime sarà rispettato il vincolo di altezza previsto dalla legge regionale, art. 10 comma 2.

Su tutti i siti sensibili interessati a queste antenne sarà comunque rispettato il valore di campo precauzionale dettato dalla legge e ricordato nell'art 9 del Regolamento Comunale

Si ritiene di non poter accogliere tale osservazione. Si rappresenta infatti che il presente Regolamento Comunale contiene norme per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi in recepimento delle disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di impianti radioelettrici.

---

**Osservazione 3) - proponente: C.K.I.W. / S.C. (prot. 65763 del 26/11/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Richieste di limitazione o divieto di installazione di nuovi impianti radioelettrici,**
- **Siti sensibili, divieti, distanze dalle abitazioni**

In riferimento all'individuazione del sito n.12 in località Grottino e all'asserita illegittimità del posizionamento in luoghi di permanenza superiori a 4 ore giornaliere, si rappresenta quanto segue.

A parte che nell'osservazione è stata erroneamente preso a riferimento dei divieti di installazione stabiliti dalla L.R. 12/2017 per impianti per emittenza radiofonica e televisiva mentre quello in questione è un impianto per la telefonia mobile avente diversi criteri localizzativi, l'osservazione è derivata dal fatto che il cittadino ha erroneamente interpretato una mappa all'interno della relazione tecnica, ritenendo che il cerchio nelle vicinanze della propria abitazione fosse proprio il sito di installazione.

Tuttavia il sito prescelto era indicato con un numero nella mappa ed il cerchio nelle vicinanze dell'abitazione rappresentava l'area di ricerca presentata da un operatore telefonico per installare un nuovo impianto.

Al fine di rendere maggiormente comprensibile la relazione tecnica, alla stessa è stato aggiunto in fondo, per ciascun sito idoneo individuato, la mappa satellitare, la mappa catastale e uno stralcio del PRG vigente.

In definitiva tale osservazione era già soddisfatta, in quanto la ditta incaricata ha individuato la postazione n.12 presso un limitrofo serbatoio dell'acquedotto di Vivaservizi spa che ad ogni buon conto è lontano da ogni abitazione e in particolare ad oltre 1 km dalla abitazione del cittadino.

Qualunque sarà la configurazione delle antenne che verrà realizzata non produrrà problemi di campi elettromagnetici presso alcuna abitazione vicina e tanto meno a quella del cittadino che ha proposto l'osservazione. Di fatto l'osservazione è da ritenersi già intrinsecamente soddisfatta.

---

**Osservazione 4) - proponente: P.D. (prot. 65365 del 27/11/2024)**

**Osservazione 5) - proponente: C.V. (prot. 65366 del 27/11/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Richieste di limitazione o divieto di installazione di nuovi impianti radioelettrici,**
- **Processo di consultazione/informazione/condivisione**

In riferimento alle osservazioni di contrarietà al piano antenne, sulla non necessità di nuovi impianti di telefonia e sulla richiesta di illustrare il regolamento in occasione di assemblee pubbliche, si rappresenta quanto segue.

Il Piano antenne serve a regolamentare la posizione delle antenne sul territorio al fine di minimizzarne gli effetti sulla salute (cioè l'esposizione ai campi Elettromagnetici) e soddisfare i requisiti di copertura del territorio col servizio che propongono.

Il Piano antenne, nella sua azione regolatoria, tende anche a minimizzare il numero delle antenne ma questo non è un parametro sempre in accordo con la minimizzazione dell'esposizione ai campi.

Infatti un basso numero di antenne di norma richiede irradiazione di maggiore potenza per fornire servizio agli utenti più lontani dalle antenne con maggiore esposizione di quelli più vicini alle antenne.

In merito alle modalità di conduzione della fase di consultazione della popolazione la Giunta Comunale con Delibere n°222 del 29/10/2024 e n°5696 del 11/11/2024 ha stabilito di procedere con la pubblicazione di una news sulla homepage del comune, sui social network e sui principali canali di comunicazione istituzionali che informano la cittadinanza della possibilità di consultare la Proposta di Regolamento e relativo allegato su apposita pagina del sito istituzionale dando la possibilità di presentare eventuali osservazioni e note integrative entro 25 giorni complessivi dalla prima pubblicazione.

Le richieste del cittadino non si possono considerare osservazioni relative al redigendo regolamento e piano antenne e pertanto non si ritiene di considerarle tali.

---

**Osservazione 6) - proponente: C.G. (prot. 66035 del 29/11/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Richieste di limitazione o divieto di installazione di nuovi impianti radioelettrici,**
- **Siti sensibili, divieti, distanze dalle abitazioni**

In riferimento alla comunicazione di non autorizzare il passaggio per accedere al fondo di proprietà comunale individuato come sito idoneo in cui localizzare un nuovo impianto di telefonia mobile e al diniego all'installazione per asserita svalutazione dell'immobile di proprietà, si rappresenta quanto segue.

Come già informato nell'incontro del 28/11/2024 presso il Centro Sociale S Angelo tra il cittadino, alcuni amministratori Comunali e la ditta incaricata, la stazione Radio base non produrrebbe alcun problema alla salute del cittadino e dei suoi figli perché posizionati ad altezza tale da non interessare i raggi primari.

L'impatto visivo potrebbe facilmente ridursi posizionando la base palo a debita distanza dal recinto di confine della proprietà privata oltre a nascondere l'elettronica e il basamento alla vista mediante vegetazione fianco a verniciare di verde il palo stesso col colore della vegetazione conifera circostante.

Il passaggio sulla proprietà del privato da parte della ditta preposta sarebbe compensato con un contributo a tantum; si rappresenta che essendo il terreno di proprietà comunale un fondo intercluso, vi sarebbero le condizioni per istituire una servitù di passaggio coattiva, ma questo verrà valutato in seguito.

Il concetto di svalutazione dell'immobile non si ritiene sostenibile in quanto la stragrande maggioranza degli elementi radianti sul territorio Comunale sono vicini se non sopra edifici che per questo non subiscono svalutazioni.

Un'alternativa possibile in località S. Angelo sarebbe l'area di proprietà comunale Comparto S. Angelo (CR2.4) distinta a catasto terreni al foglio fg.65 mapp.567.

Quest'ultima sarebbe utile dal punto di vista della copertura del servizio di Telecomunicazioni (quindi sarebbe probabilmente idonea per i Gestori Telefonici) ed avrebbe anche un accesso su strada di proprietà Comunale.

Tuttavia l'installazione sarebbe soggetta a vincoli dovuti a movimenti franosi (PAI) e alla tutela integrale dei centri storici oltre ad essere posizionato vicino a molte diverse abitazioni già esistenti e ancor più a quelle di progetto.

Quindi gli abitanti delle abitazioni citate potrebbero fare le medesime obiezioni del cittadino, ma con l'aggravante che nell'area di proprietà comunale vi sarebbero le criticità sopra esposte.

Per i motivi suddetti si ritiene di non accogliere l'osservazione.

#### **Osservazione 7) - proponente: A.F. / C.S. (prot. 66354 del 26/11/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Richieste di limitazione o divieto di installazione di nuovi impianti radioelettrici,**
- **Siti sensibili, divieti, distanze dalle abitazioni**

In riferimento alle osservazioni inoltrate circa l'eccessiva vicinanza di un sito individuato come idoneo per la localizzazione di impianti radioelettrici col rischio di esporre gli occupanti di un supermercato in via Capanna a livelli di campo troppo alti, citando alcuni riferimenti ad articoli di legge che in alcuni casi si riferiscono ad impianti per emittenza televisiva e radiofonica, non telefonica, si rappresenta quanto segue.

**1. All'art 3, lett c:** Al momento della progettazione delle antenne il supermercato in questione, sarà ritenuto un luogo in cui la permanenza umana è superiore alle 4 ore giornaliere e quindi in esso non saranno superati i valori di Attenzione per i campi elettromagnetici

**2. all'art.5, c.1, :lett a :** L'installazione riguarderebbe solo antenne per la telefonia mobile e non antenne radiofoniche o TV

**3. all'art.5, c.1, lett b:** Da una più attenta analisi delle proprietà è emerso che le distanze dai confini riportati sono soddisfacenti installando l'antenna sulla vecchia strada del Giardino che risulta di proprietà Comunale rispettando la lett. b. La distanza assoluta da edifici o supermercato non dimostra in alcun modo il livello di inquinamento elettromagnetico sulle persone che ivi vivono o lavorano perché dipende dalla progettazione degli elementi radianti, in particolare non solo dalla potenza emessa effettivamente (nelle richieste di autorizzazione verso il Comune ed ARPAM si dichiara sempre la potenza massima) ma anche dall'orientamento nello spazio degli elementi radianti che producano i lobi di radiazione del Campo EM, che in questo caso sarà tale da evitare di investire direttamente il supermercato. In ogni caso volendo sintetizzare tutto ciò con il termine "progettazione", da parte degli Operatori Telefonici, essa sarà tale, ovvero rispettare i valori di attenzione come sopra riportato. Il Comune potrà valutare l'effettuazione di un successivo monitoraggio (con

strumentazione accreditata ed con taratura LAT) e per verificare che quanto dichiarato nella istanze di autorizzazione venga rispettato effettivamente

**4.all'art.5, c.1, lett. c:** se anche il supermercato fosse considerato un luogo sensibile, l'antenna non sarebbe installata su di esso ma ad una distanza di alcune decine di metri (come peraltro già presenti a Senigallia per le antenne che si trovano nelle pertinenze del Conad o del Centro Commerciale il Maestrale). Se le antenne fossero anche direttamente installate sul tetto del supermercato (come all'MD di Senigallia) la progettazione sarebbe tale da assicurare il rispetto dei valori di attenzione al suo interno ove avventori e lavoratori svolgono le loro attività più o meno prolungate (si leggano in proposito anche le considerazioni del punto precedente)

**5. all'art 5, c.1, lett.d)** Come sopra evidenziato, l'installazione prevista non sarà autorizzata per antenne radiofoniche o televisive

**6.all'art. 7)** viene qui ribadito che il concetto di distanza dalle abitazioni non rileva ai fini del rispetto dei valori di attenzione previsti e quindi della installazione. Infatti il raggio/campi di emissione di tali antenne non è mai una "cilindro centrato sulla antenna stessa" proprio per specifiche scelte di progettazione. L'area è stata scelta, oltre perché di proprietà comunale, proprio perché non troppo vicino alle abitazioni ma abbastanza centralizzata rispetto alle attività produttive e abitazioni da svolgere il proprio servizio nel rispetto dei valori di attenzione. Si rammenti che ove tale possibilità di scelta non fosse possibile, le antenne verrebbero posizionate sulle abitazioni o strutture ricettive (si veda gli Hotels del lungomare ) senza che questo implichi in alcun modo il superamento delle esposizioni ai valori di legge .

**7. all'art.9, c.1:** La scelta rispecchia esattamente quanto riportato: la minimizzazione dell'esposizione umana che il piano Antenne intende realizzare riguarda tutta la cittadinanza.

Infatti le scelte dell'allocazione dei pali tiene conto dell'intero sviluppo urbano. In ogni caso nel rispetto dell'esposizione ai campi dei cittadini che si trovano più vicini alle antenne, in particolare quando le antenne sono poste proprio sul tetto delle strutture in cui vivono o lavorano.

**8. sempre lo stesso art9, c.1:** si ribadisce che la definizione di siti sensibili, i limiti connessi alla massimizzazione del diritto alla comunicazione, i principi di cautela etc.. sono argomenti non connessi al caso specifico della installazione di un palo di telefonia mobile presso il supermercato in questione e debbono essere trattati nelle opportune sedi.

Si precisa che la futura installazione di impianti per telefonia mobile sarà realizzata solo a valle dell'iter autorizzativo che dovrà di necessità rispettare i principi di cautela stabiliti dalla vigente legislazione in materia (non contra legem) e il Comune si potrà valutare l'effettuazione di un successivo monitoraggio (con strumentazione accreditata ed con taratura LAT) e per verificare che quanto dichiarato nella istanze di autorizzazione venga rispettato effettivamente

Per le ragioni sopra esposte l'osservazione si intende parzialmente accolta per lo spostamento del sito idoneo n.7 dalla particella catastale di proprietà comunale distinta al fg.48 mapp.410 alla particella appartenente al catasto strade (ex strada del Giardino).

---

### **Osservazione 8) - proponente: S.R. e altri (prot. 66609 del 03/12/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Richieste di limitazione o divieto di installazione di nuovi impianti radioelettrici,**
- **Siti sensibili, divieti, distanze dalle abitazioni**

In riferimento all'individuazione del sito n.7 e all'asserita illegittimità del posizionamento in luoghi di permanenza superiori a 4 ore giornaliere, si rappresenta quanto segue.

Nell'osservazione sono stati erroneamente presi a riferimento dei divieti di installazione stabiliti dalla L.R. 12/2017 per impianti per emittenza radiofonica e televisiva mentre quello in questione è un impianto per la telefonia mobile avente diversi criteri localizzativi.

L'art 10 della L.R 12/2017 fa riferimento al divieto di installazione di antenne radio e Tv su abitazioni. Le antenne per la telefonia mobile non vengono assimilate alle antenne radio e Tv perché hanno tutt'altre caratteristiche nelle potenze e direzioni dei campi elettromagnetici irradiati.

Secondo lo stesso articolo di legge queste ultime vengono di preferenza installate su edifici o aree di proprietà pubblica come infatti è il caso della postazione n 7 oggetto delle vostre osservazioni e richieste.

L'installazione sarà autorizzata solo a valle di approvazione ARPAM delegata al rispetto dei limiti di legge per i campi elettromagnetici in luoghi abitativi o di lavoro con permanenze superiori alle 4 ore giornaliere. In ogni caso il Comune di Senigallia ha la facoltà, dopo l'installazione della Antenna, di effettuare un opportuno

monitoraggio e misurazione con strumentazione accreditata e tarate LAT per verificare se è stato mantenuto ciò che viene dichiarato nelle istanze di autorizzazione presentata al SUAP

Di per se la vicinanza alle abitazioni non rileva che i limiti di esposizione siano elevati. Basti pensare a situazioni in cui nella città le antenne sono posizionate sui tetti di abitazioni o sopra i luoghi di lavoro.

L'analisi effettuata nella redazione del piano antenne rileva piuttosto che il quartiere di cui trattasi è lontano dalle antenne preesistenti tanto che i Gestori hanno richiesto nuove installazioni, proprio in tale area, per migliorare la qualità del servizio.

La scelta di questa e delle altre postazioni è stata effettuata esattamente per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici non solo del cittadino proponente l'osservazione ma dell'intera cittadinanza.

Si tenga presente che se il Comune non si fosse impegnato a regolamentare il posizionamento delle antenne le stesse sarebbero state installate probabilmente in altre aree nel medesimo quartiere se non sul tetto di qualche condominio (privato) che avrebbe fornito la disponibilità all'installazione, come già occorso in altre parti della città.

Tuttavia, anche in quest'ultimo caso, gli organismi preposti avrebbero assicurato il non superamento dei limiti di legge per i campi elettromagnetici nei luoghi di vita e lavoro adiacenti e nessuna recriminazione di legge avrebbe avuto efficacia.

Ovvero in generale si sarebbe sviluppato il cosiddetto fenomeno di "antenna selvaggia" tipico dei contesti assolutamente deregolamentati così graditi ad alcuni operatori telefonici.

La richiesta di non approvare il Regolamento Comunale proposto va proprio nella direzione opposta a quella di tutelare la salute pubblica.

Per i motivi sopra esposti si ritiene di non accogliere l'osservazione.

---

**Osservazione 9) - proponente: B.S. (prot. 62466 del 14/11/2024)**

**Osservazione 10) - proponente: A.C. (prot. 64896 del 25/11/2024)**

**Osservazione 11) - proponente: B.D. (prot. 65086 del 26/11/2024)**

**Osservazione 12) - proponente: A.E. (prot. 65712 del 28/11/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Nuova scuola Marchetti**
- **Richieste di limitazione o divieto di installazione di nuovi impianti radioelettrici,**
- **Siti sensibili, divieti, distanze dalle abitazioni**

In riferimento alla suddette osservazioni, tutte relative alla richiesta di delocalizzazione dell'antenna esistente nelle vicinanze del polo scolastico e sportivo Saline in corso di realizzazione, si rappresenta quanto segue.

La legge regionale Marche n 12 del 30 Marzo 2017 all'art 10 recita:

*c) l'installazione degli impianti disciplinati da questa legge su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi, e loro relative pertinenze è vietata;*

Si osserva che il preesistente palo non si trova né sopra né all'interno delle pertinenze delle scuole in corso di costruzione.

Nonostante l'infrastruttura per la telefonia mobile disti poco più di 100 metri dall'area interessata dal nuovo polo scolastico e sportivo, la preoccupazione è del tutto lecita e va verificata con studi ed analisi computazionali (calcoli con tools digitali) e misure con strumentazione accreditata e tarata LAT, dei campi elettromagnetici nei luoghi di permanenza degli studenti per la loro maggior tutela.

Si rappresenta che prima dell'avvio del cantiere per la costruzione dei nuovi edifici sono state effettuate delle misure che non hanno evidenziato problemi poiché le antenne sono puntate in modo tale che i campi più intensi si propagano sopra gli edifici in costruzione per raggiungere i quartieri abitati delle Saline, posti oltre le strutture sportive.

Tuttavia, una volta terminata l'edificazione, anche a seguito di possibili riconfigurazioni delle antenne che potrebbero essere intervenuti nel frattempo, salvo le verifiche istituzionali di competenza ARPAM, verrà valutata la possibilità di effettuare nuovi studi ed analisi computazione, nonché delle misure con strumentazione accreditata e tarata LAT dentro i luoghi di studio e di permanenza prolungata degli studenti e operatori scolastici.

Per i motivi sopra esposti si ritiene di non accogliere l'osservazione.

---

**Osservazione 13) - proponente: P.E. (prot. 65228 del 26/11/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Richieste di limitazione o divieto di installazione di nuovi impianti radioelettrici**
- **Siti sensibili, divieti, distanze dalle abitazioni**
- **Nuova scuola Marchetti**

In riferimento alla contrarietà del proponente all'individuazione dei siti idonei rappresentati dalla postazione n°7 e n°8 per tutelare siti sensibili, si rappresenta quanto segue.

La scelta della postazione della nuova antenna allo sgambatoio è stata effettuata tenendo conto della minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione come evidenziato nei citati Art 9 del Regolamento e quindi dell'art 10 della legge regionale.

Nel quartiere in questione "Saline" non sono attualmente presenti antenne nonostante sia uno dei più popolosi della città anche a causa della presenza di molti condomini a 7 piani.

La necessità di installare una antenna in tale area permette **di evitare** l'innalzamento di potenza trasmittente delle antenne più vicine per raggiungere il quartiere Saline. Questo produrrebbe conseguente innalzamento e maggiore esposizione per la popolazione che abita vicino alle antenne esistenti come ad es la citata antenna vicino al pattinodromo e quella posta su un condominio di via Pola.

In altre parole la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione di una città non si ottiene evitando di installare ulteriori antenne ma piuttosto nel distribuirle in maniera oculata sul territorio per evitare di esporre a campi troppo elevati la popolazione risiedente vicino alle antenne esistenti.

Per quanto riguarda gli effetti della antenna del Pattinodromo sulle costruende scuole Marchetti, si rimanda alla risposta fornita alle osservazioni precedenti.

Per i motivi sopra esposti si ritiene di non accogliere l'osservazione.

---

**Osservazione 14) - proponente: Comitato FacciamoEco (prot. 61985 del 12/11/2024)**

**Osservazione 15) - proponente: Comitato FacciamoEco (prot. 65684 del 28/11/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Processo di consultazione/informazione/condivisione**

In riferimento alla richiesta di proroga dei termini per la consultazione pubblica, di istituire tavoli di confronto con la cittadinanza e della necessità di consultare lo studio con l'impatto elettromagnetico preesistente, si rappresenta quanto segue.

In merito alle modalità di conduzione della fase di consultazione della popolazione la Giunta Comunale con Delibere n°222 del 29/10/2024 ha stabilito di procedere con la pubblicazione di una news sulla homepage del comune, sui social network e sui principali canali di comunicazione istituzionali che informano la cittadinanza della possibilità di consultare la Proposta di Regolamento e relativo allegato su apposita pagina del sito istituzionale dando la possibilità di presentare eventuali osservazioni e note integrative entro 10 giorni dalla pubblicazione.

La richiesta proroga è stata concessa a seguito della Delibera di Giunta Comunale n°5696 del 11/11/2024 che ha prorogato i termini per la presentazione di osservazioni di ulteriori 15 giorni, un totale di 25 giorni complessivi.

Un'eventuale ulteriore proroga è sconsigliabile in quanto esporrebbe ai rischi di non aver un Regolamento approvato, nella imminenza di nuove installazioni nel territorio comunale.

Per quanto riguarda l'elaborato con l'impatto elettromagnetico preesistente, poiché lo stesso costituisce parte del quadro conoscitivo propedeutico e non forma parte integrante del regolamento in corso di approvazione, non è stato posto in consultazione.

Tale elaborato, insieme anche ad altri, è stato oggetto di richiesta di accesso civico generalizzato da parte di un rappresentante del Comitato e sono stati trasmessi dall'Ufficio Ambiente con nota prot. 63119 del 15/11/2024.

La richiesta si intende esaudita con la seconda proroga concessa dall'amministrazione comunale, per il resto non è da considerare un'osservazione al regolamento in corso di approvazione.

Oltre a quanto sopra nella nota acquisita a prot.65684 del 28/11/2024 viene riportata l'ampia letteratura legislativa riportata nel punto di diritto ripercorre l'iter giuridico che ha condotto anche alla determinazione dei valori di attenzione di 15 V/m attualmente in vigore.

In merito a tale aspetto, si riporta uno stralcio della relazione tecnica allegata al regolamento in corso di approvazione:

*In risposta ai crescenti interrogativi su possibili effetti sanitari delle onde elettromagnetiche, il cui numero e la cui varietà vanno continuamente aumentando negli ambienti di lavoro e di abitazione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avviato nel 1996 un grande piano di ricerca multidisciplinare detto Progetto internazionale CEM.*

*Il CEM ha unito le conoscenze e le risorse che sono disponibili presso le maggiori agenzie ed istituzioni scientifiche internazionali e nazionali. Negli ultimi 30 anni, sono stati pubblicati circa 25.000 articoli scientifici nel settore degli effetti biologici e delle applicazioni mediche delle radiazioni non ionizzanti. Sulla base della rassegna di tale letteratura scientifica, l'OMS ha concluso che le evidenze non provavano che l'esposizione a bassi livelli di campi elettromagnetici avesse alcuna conseguenza sulla salute, mentre l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato i CEM come possibilmente cancerogeni.*

*Sta di fatto che gli esperimenti scientifici sull'uomo sono ottimi per identificare grandi effetti, come la connessione tra fumo e cancerogenicità. Purtroppo, sono molto meno in grado di distinguere un piccolo effetto dalla mancanza di effetti o meglio la probabilità che un dato effetto si verifichi, per cui la precauzione suggerisce la classificazione come possibilmente cancerogeni.*

La maggior parte delle normative nazionali sono basate sulle linee guida elaborate dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP, International Commission on Non Ionizing Radiation Protection). Questa organizzazione non governativa, formalmente riconosciuta dall'OMS, sulla base di un'approfondita rassegna della letteratura suddetta, ha prodotto delle linee guida che raccomandano dei limiti di esposizione. Queste linee guida vengono periodicamente riviste sulla base di nuove conoscenze scientifiche e, se necessario, aggiornate.

*In ogni caso occorre evidenziare che i limiti stabiliti dalle linee guida non costituiscono una linea di demarcazione tra sicurezza e pericolo. Non esiste nessun livello particolare al di sopra del quale le esposizioni diventano sicuramente pericolose per la salute; piuttosto, il potenziale rischio per la salute umana aumenta gradualmente all'aumentare dei livelli di esposizione. Di conseguenza, le linee guida indicano che, secondo le conoscenze scientifiche, al di sotto di una determinata soglia, l'esposizione a campi elettromagnetici può ritenersi sicura. Questo non significa automaticamente che al di sopra del limite l'esposizione sia sicuramente dannosa ma che la probabilità di essere dannosa è più elevata.*

*Le linee guida del ICNIRP [1] sono state recepite a livello Europeo [2], e insieme alla proposta normativa del Documento congiunto ISPESL-ISS [3] si sono tradotte in una serie di leggi e conseguenti decreti attuativi Nazionali (vedi ref. da [4] al [15]) e, più di recente, regionali [16],[17],[18].*

Un altro aspetto decisamente confutabile di quanto trasmesso al Comune è il fatto che si dà per scontata la possibilità del "rischio zero", che invece non esiste come tale alla base di qualsiasi considerazione tecnica e scientifica.

Tutto ciò premesso le osservazioni si presentano più dirette agli organismi al legislatore nazionale o sovranazionale che non alla Amministrazione locale, pertanto non possono essere recepite per difetto di competenza.

---

#### **Osservazione 15) - proponente: Comitato FacciamoEco (prot. 65685 del 28/11/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Processo di consultazione/informazione/condivisione**
- **Richieste di limitazione o divieto di installazione di nuovi impianti radioelettrici**

Oltre alla richiesta di proroga dei termini per la consultazione e l'apertura di tavoli di confronto con la cittadinanza, per le cui risposte si rimanda alla sezione precedente, vengono riportate osservazioni circa l'altezza delle SRB e viene richiesto di dare priorità alla tutela della salute piuttosto che alla tutela del paesaggio e alla limitazione dell'impatto visivo.

In relazione alle osservazioni fatte al riguardo dei livelli CEM e al posizionamento delle antenne occorre fare alcune precisazioni al riguardo della propagazione dei campi elettromagnetici.

La distribuzione spaziale dei campi elettromagnetici irradiati dalle antenne dipende dalla geometria delle antenne, dal loro orientamento, dalla potenza erogata e dalla loro posizione e quota rispetto al suolo.

Qualunque sia la combinazione dei suddetti parametri dimensionali ed elettrici il campo irradiato deve mantenersi entro i limiti che la legge prescrive per la tutela della salute pubblica.

Il soddisfacimento di aspetti paesaggistici e visivi o di altra natura è sempre subordinato al precedente.

Per le antenne nelle pertinenze di impianti sportivi verrà tenuto conto nella progettazione della deroga di cui all'art.10 comma 2 della L.R. 12/2017.

Il suggerimento di limitare l'altezza delle antenne sopra gli hotels mitiga l'impatto visivo ma naturalmente la progettazione dei campi prodotti dalle antenne deve sempre essere tale da non irradiare campi oltre i limiti di legge nell'ambiente circostante. La previsione di preferire lo sviluppo orizzontale delle configurazioni di elementi radianti posti sul tetto degli hotel, seppure indicato nel verbale di incontro con gli operatori di telecomunicazioni, non è stato inserito nel regolamento e relativo allegato, per lasciare la possibilità che la progettazione tecnica tenga conto dei casi specifici al fine di portare al rispetto dei limiti emissivi previsti dalla legge.

Il fatto che nell'antenna al parcheggio a Marzocca (postazione n.10) possa avere solo altezza di 10 m è dovuta a vincoli di vicinanza alla ferrovia e alla strada statale e non implica che i campi da essa irradiati possono in alcun modo superare i limiti di legge nelle abitazioni circostanti. Antenne così basse vengono tipicamente installate in modo provvisorio durante la stagione estiva anche in varie parti della città previo parere preliminare ARPAM (per antenne con potenza complessiva >10 W) quindi con potenze ed orientamento tali da non mettere in pericolo la salute pubblica, e che il Comune è in grado di verificare successivamente con accuratezza anche con incarico e dei tecnici indipendenti

Le antenne presenti nelle cabine telefoniche (altezza di soli 3 metri) hanno egualmente potenza e direzioni di irradiazione tali da non produrre problemi sanitari alla popolazione che passeggia sui marciapiedi e tanto meno ai residenti.

Il numero delle antenne considerate non è una libera scelta dell'Amministrazione o dei tecnici che hanno redatto il piano antenne ma discendono dalle richieste dei Gestori che hanno il compito di fornire un servizio alla popolazione su tutto il territorio Comunale senza creare zone più svantaggiate.

In altre parole, in mancanza di regolamentazione, tali antenne verrebbero comunque installate in tempi brevi e in postazioni non regolamentate dall'approvando regolamento.

Per le motivazioni suddette si ritiene che l'osservazione sia intrinsecamente già accolta.

---

#### **Osservazione 16) - proponente: Comitato FacciamoEco (prot. 65688 del 28/11/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Processo di consultazione/informazione/condivisione**
- **Richieste ulteriori rispetto al regolamento**

Oltre alla richiesta di proroga dei termini per la consultazione e l'apertura di tavoli di confronto con la cittadinanza, per le cui risposte si rimanda alla sezione precedente, in relazione alla richiesta di effettuare un monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici, dotandosi di una strumentazione propria, autonoma, certificata e data in gestione all'ARPAM tramite apposita Convenzione e di prevedere che la presenza dell'impianto sia con cartellonistica che con mappatura consultabile in apposita pagina on line, si rappresenta quanto segue.

Si rappresenta che l'ARPAM ha una propria strumentazione per il monitoraggio in continuo e non gestisce strumenti di misura di terzi (siano essi enti pubblici o privati) e allo stato attuale non effettua convenzioni tali con i Comuni, anche se non è possibile escluderlo in futuro.

Visto che il funzionamento degli impianti radioelettrici dipende dalla richiesta di traffico telefonico da parte degli utenti e che statisticamente si ripete in maniera analoga nel corso delle giornate, con livelli di picco in determinate ore, salvo aumentare in determinati periodi dell'anno (es. d'estate con l'aumento delle presenze turistiche) o in occasione di particolari ricorrenze o festività, sarebbe tecnicamente ed economicamente più sostenibile effettuare delle campagne di monitoraggio per limitati periodi di tempo, poiché i risultati sarebbero simili.

La stessa ARPAM non effettua frequentemente monitoraggi in continuo e quando conduce tali campagne di misure la durata delle stesse è limitata.

La richiesta di monitoraggio in continuo non è da considerare un'osservazione al regolamento comunale, pertanto dovrà essere eventualmente riscontrata in altra sede.

Con riferimento alla Rispetto all'Art.19 - Segnaletica identificativa dell'impianto e mappatura online, è già previsto che presso l'impianto vengano fornite informazioni utili; il testo del regolamento attuale è già stato ridotto rispetto a quello oggetto di confronto con gli operatori telefonici che in mancanza di previsioni legislative a livello nazionale non intendono fornire determinate informazioni. Prevedere che gli stessi proceda-

no alla mappatura online non verrebbe accolto; ad ogni modo nel regolamento viene previsto all'art. 20 la pubblicazione su mappa online (sulla portale del SIT comunale) il catasto degli impianti radioelettrici esistenti.

Per le motivazioni suddette l'osservazione si intende già accolta nel testo vigente della proposta di regolamento.

---

### **Osservazione 17) - proponente: Comitato FacciamoEco (prot. 65690 del 28/11/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Processo di consultazione/informazione/condivisione**
- **Richieste ulteriori rispetto al regolamento**

Oltre alla richiesta di proroga dei termini per la consultazione e l'apertura di tavoli di confronto con la cittadinanza, per le cui risposte si rimanda alla sezione precedente, in relazione alla richiesta di soddisfare le richieste delle compagnie telefoniche utilizzando le vecchie SRB quale criterio prioritario, di chiarire quali meccanismi sono previsti per scongiurare il fenomeno del subaffitto e se sia stato fatto uno studio su quale sia il reale e necessario fabbisogno per i cittadini, si rappresenta quanto segue.

Quanto presentato non sono considerabili osservazioni al regolamento e pertanto non sono funzionali all'implementazione o modifica dello stesso.

In generale l'implementazione di nuove antenne, anche in aree già servite, risponde a diverse esigenze tecniche e di servizio, quali:

- **Potenziamento della capacità di rete** Il continuo aumento del traffico dati mobile richiede un'infrastruttura sempre più robusta. Ogni antenna può gestire solo un numero limitato di connessioni simultanee, pertanto l'aggiunta di nuovi impianti è necessaria per garantire un servizio efficiente.
- **Evoluzione tecnologica** Il passaggio alle nuove tecnologie (5G) richiede l'installazione di apparati specifici, che spesso non possono essere semplicemente sovrapposti alle strutture esistenti progettate per tecnologie precedenti (3G/4G).
- **Ottimizzazione della copertura**

Le nuove installazioni servono a:

- **Eliminare le zone d'ombra del segnale**
- **Migliorare la qualità del segnale in aree ad alta densità di utenti**
- **Garantire una copertura più capillare all'interno degli edifici**
- **Rispetto dei limiti di emissione** La normativa italiana prevede limiti di emissione elettromagnetica tra i più restrittivi in Europa. Questo implica talvolta la necessità di installare più antenne di potenza inferiore invece di utilizzare un singolo impianto più potente.

Si riporta ad ogni buon conto il contributo fornito in merito dalla ditta incaricata di redigere il regolamento comunale.

*In punto di fatto:*

Il punto è un "collage" di informazioni seppur anche poco attendibili non correlate tra loro.

Il canone annuo agevolato per occupazione di suolo comunale tipo indisponibile è "attraente" in quanto agevola i piani delle compagnie telefoniche verso siti Comunali. Tuttavia per aree disponibili il canone annuo è sicuramente molto superiore

Le logiche concorrenziali con cui le compagnie condividono le stesse strutture portanti, le stesse antenne o addirittura in certi casi le stesse frequenze (mediante Join Venture) avvengono sempre in modalità trasparente nel rispetto delle operazioni possibili secondo le leggi e normative. Si noti che le logiche concorrenziali sono anche alla base delle offerte economiche dei Gestori di servizi di telecomunicazioni, offerte destinate a tutte le tipologie di cittadini per la varietà di servizi offerti

Il problema dell'accaparramento di aver maggiore potenza "autorizzata" è una tecnica di concorrenza "sleale" ma tutt'ora lecita che ha trovato argine nel criterio di "effettività" emanato nel DL 24 Marzo 2024, n 48. Non è invece possibile accaparrarsi frequenze "acquistate" da altri Gestori. Dobbiamo notare che la tecnica di accaparramento delle potenze (maggiore del reale fabbisogno) produce un campo irradiato effettivo inferiore a quello massimo realmente autorizzato (dalle Amministrazioni Locali anche in silenzio assenso) e quindi sicuramente non sminuisce né compromette la tutela della salute pubblica.

Il fatto che ci siano 50 antenne per 43966 abitanti è scorrelato rispetto alla necessità di ulteriori antenne, perché queste ultime vanno a coprire aree scoperte o svantaggiate, comunque non coperte (o assai scarsamente coperte) dalle antenne esistenti; o in casi particolari, che richiederebbero aumenti delle potenze delle

antenne esistenti tali da penalizzare i cittadini che vivono in loro prossimità, proprio ciò che letteralmente chiedono almeno i sostenitori e promotori di “Facciamoeco”, non rendendosi conto che se tali richieste venissero esaudite una parte ( non grande, ma non trascurabile) delle Popolazione del Comune verrebbe esposta ad un maggior rischio da impatto di Campi Elettromagnetici.

Nella stessa direzione (danno potenziale per la salute) ci esponiamo alla domanda se servono veramente 25 postazioni nuove. Infatti esse servono anche per ridurre a valori più bassi in campo EM medio sul territorio o meglio distribuire l’impatto EM in modalità più uniforme. Se si seguisse la proposta/richiesta avanzata da Facciamoeco ovvero:

*che le richieste delle compagnie vengano in primo luogo soddisfatte utilizzando le vecchie SRB Stazioni radio base, quale criterio prioritario.*

Paradossalmente si incrementano i rischi per la Salute, infatti si finisce per incrementare ancora l’impatto EM, nelle prossimità delle attuali SRB/Postazioni e necessariamente non si avrebbe una copertura adeguata a supportare i servizi di TLC, nelle aree lontane delle attuali postazioni, zone ove si son ricevute nuove richieste di installazione

In punto di diritto:

Non si comprende come il diritto alla connessione metterebbe in secondo piano il diritto alla salute.

Tuttavia l’esposizione della controparte Facciamoeco in ambito giurisprudenziale e con riferimento l’art. 32 delle Costituzione ed all’effettivo stato sovraordinato tra leggi UE e le leggi ITA, merita di essere risposto dopo un attenta disamina da parte di esperti giuristi del settore,

Il fatto di aver elevato l’importanza della connessione è in relazione alla importante disponibilità di informazioni e servizi per tutti i cittadini, indipendentemente da dove essi risiedono e dall’uso che ne faranno, e dell’orientamento normativo che qualifica come opere di urbanizzazione primaria le opere di infrastrutturazione per migliorare la connettività di telecomunicazioni

Inoltre con riferimento ad altri aspetti delle richieste:

- 1) Le Compagnie hanno già iniziato la riconfigurazione delle vecchie SRB sia con l’introduzione del 5G sia ritoccano i parametri elettrici all’indomani dell’aumento del valore di attenzione da 6 a 15 V/m. Le nuove installazioni in nuovi siti avverranno dal 2025 in poi.
- 2) A questa domanda risponderà l’Amministrazione. A nostra conoscenza ogni variazione nella proprietà delle strutture è segnalata al SUAP.
- 3) Lo studio che si auspica è esattamente riportato nella relazione tecnica prodotta dalla ditta incaricata EH Fields in cui si evidenziano tutte le variabili che intervengono nella scelta di nuove postazioni e quindi della loro stessa numerosità che difficilmente potrebbe essere variata
- 4) I tecnici della EH Fields sono effettivamente super partes, in quanto non appartenenti a nessun partito politico, né la stessa Società finanzia forze politiche e hanno sottoscritto un contratto con l’Area 11 del Comune di Senigallia per una serie di prestazioni finalizzate alla redazione del regolamento e relativo piano di localizzazione antenne

---

### **Osservazione 18) - proponente: Comitato FacciamoEco (prot. 65705 del 28/11/2024)**

Macrocategorie oggetto dell’osservazione:

- **Processo di consultazione/informazione/condivisione**
- **Richieste ulteriori rispetto al regolamento**
- **Modifiche al regolamento**

Oltre alla richiesta di proroga dei termini per la consultazione e l’apertura di tavoli di confronto con la cittadinanza, per le cui risposte si rimanda alla sezione precedente, in relazione alla segnalazione di refusi di riferimenti normativi, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il citato D.Lgs. 24/03/2024 n 48, in esso sono indicate le disposizioni attuative e di controllo degli innalzamenti dei limiti emissivi concessi ai singoli operatori mentre l’innalzamento dei limiti complessivi a 15 V/m ( chiaramente gli 11 V/m è un errore di battitura) è riportato nella legge n.214 del 30 dicembre 2023.

L’entrata in vigore dei nuovi limiti complessivi è del 30 Aprile 2024 come stabilito nella stessa legge 214 del 30 dic 2023. Questa specificazione verrà inserita senz’altro nel testo dell’Allegato 3.

Negli Allegati vengono utilizzati entrambe le dizioni “limiti” o “valori” di attenzione anche in base al contesto: se ci si trova in condizioni di rischio di superamento si utilizza preferibilmente la dizione “limite” mentre se ci si trova in situazioni lontane dal superamento utilizziamo di preferenza il termine “valore”.

Le dizioni e riferimenti normativi a termine di Legge sono riportati nelle tabelle a pag 9/67 dell'Allegato I ove viene riportata la dizione "Valori di attenzione" e "Limiti di Esposizione".

Rispetto all'Allegato 4 il rimando è all'Allegato 3 già acquisito dal Comune ma che fa parte del quadro conoscitivo, non del regolamento e relativo allegato oggetto di consultazione pubblica.

Per i motivi suddetti l'osservazione si intende accolta e verranno rettificati i refusi nei testi corrispondenti.

---

#### **Osservazione 19) - proponente: Comitato FacciamoEco (prot. 65686 del 28/11/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Processo di consultazione/informazione/condivisione**
- **Richieste ulteriori rispetto al regolamento**
- **Modifiche al regolamento**

Oltre alla richiesta di proroga dei termini per la consultazione e l'apertura di tavoli di confronto con la cittadinanza, per le cui risposte si rimanda alla sezione precedente, in relazione alle osservazioni regolamento antenne-n.3 sulle antenne esistenti, sul periodo scelto per le misurazioni, mantenimento del cem al preesistente fondo, si riporta di seguito il contributo fornito dalla ditta incaricata.

1) Il parere di diniego dell'ARPAM è sempre stato soddisfatto con una rimodulazione delle caratteristiche radianti delle nuove antenne o loro riconfigurazioni. Solo a seguito della rimodulazione e nuovo parere positivo ARPAM il Gestore ha potuto compiere la installazione/riconfigurazione.

Il fatto è stato riportato per indicare come in certe zone la simulazione mostra come i valori di campo sono prossimi al valore di attenzione. Nel documento è anche specificato che le simulazioni sono effettuate non tenendo conto di fattori del secondo ordine come la presenza di muri, alberi e quanto altro e utilizzando la massima potenza autorizzata. Tuttavia per precauzione abbiamo fatto le controprove sperimentali nelle situazioni che la simulazione teorica indicava come critiche riscontrando valori sempre sotto i limiti di legge.

2) Le misure sono state effettuate di necessità all'indomani della simulazione teorica e correttamente prima della progettazione dell'impatto previsionale (altrimenti sarebbero state poco significative se fatte in corso d'opera in periodo transitorio). Incidentalmente tale periodo ha corrisposto al periodo autunno-invernale.

3) L'attendibilità delle misure, (con riferimento al significato etimologico della parola) visti pure l'entità dei valori misurati, hanno alta attendibilità, anche per il fatto che si sono usati sempre apparati con tarature L.A.T. Il fatto poi che i valori di attenzione di legge sono ad oggi elevati a 15 V/m rende praticamente certo il loro soddisfacimento anche nella stagione estiva, in considerazione anche della distribuzione oculata nel territorio delle nuove postazioni

4) la distribuzione sul territorio delle nuove localizzazioni è stata fatta di concerto con i Gestori proprio per minimizzare l'innalzamento del campo preesistente nei punti già sopra indicati come critici ed anche i siti sensibili

5) Gli accorgimenti per minimizzare l'innalzamento dei campi rispetto ai valori ex ante, è insito nella disposizione e numero di nuovi impianti concessi ai gestori. Naturalmente occorrerà verificare poi le installazioni (da parte del Comune per il tramite di tecnici e dall'ARPAM) che i Gestori andranno a realizzare le loro opere sulle postazioni rese disponibili. Nessun obbligo di legge può essere inserito in questo senso nel Regolamento Comunale perché sarebbe in contrapposizione netta con la Legge 30 dicembre 2023, n. 214.

Per quanto sopra si ritiene di non accogliere la richiesta di modifica del regolamento comunale.

---

#### **Osservazione 20) - proponente: S.U.A.P. (prot. 67569 del 06/12/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Modifiche al regolamento**

Con nota trasmessa a mezzo mail in data 29/11/2024 (e acquisita al protocollo comunale n.67569/2024) il SUAP osserva quanto segue:

*In relazione all'art. 10 "Procedura autorizzativa" si propone di eliminare tutto il disposto che ricalca le disposizioni del D.Lgs 259/2003 e di richiamare direttamente le stesse, ciò, sia al fine di snellire la lettura del regolamento, sia per evitare che, qualora vi siano modifiche alle disposizioni nazionali, che poi richiederebbero un conseguente aggiornamento del regolamento stesso, si debba procedere ad un successivo ed obbli-*

*gatorio adeguamento del suddetto regolamento, ciò in quanto, come più volte ribadito, anche da giurisprudenza costante, la definizione dei livello autorizzatori per le suddette attività, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, che, ai sensi dell'art. 117 Cost., devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.*

Viene proposta la modifica dei commi 1,2,3, 4 dell'art.10 regolamento pubblicato nella fase di consultazione pubblica.

*In relazione all'art. 11 "Altre Tipologie di Impianti" si propone di eliminare tutto il disposto che ricalca le disposizioni del D.Lgs 259/2003 e di richiamare direttamente le stesse, ciò, sia al fine di snellire la lettura del regolamento, sia per evitare che, qualora vi siano modifiche alle disposizioni nazionali, che poi richiederebbero un conseguente aggiornamento del regolamento stesso, si debba procedere ad un successivo ed obbligatorio adeguamento del suddetto regolamento, ciò in quanto, come più volte ribadito, anche da giurisprudenza costante, la definizione dei livello autorizzatori per le suddette attività, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, che, ai sensi dell'art. 117 Cost., devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.*

Viene proposta la modifica del comma 1 dell'art.11 regolamento pubblicato nella fase di consultazione pubblica.

*In relazione all'art. 14 "Riconfigurazioni" si propone di eliminare tutto il disposto che ricalca le disposizioni del D.Lgs 259/2003 e di richiamare direttamente le stesse, ciò, sia al fine di snellire la lettura del regolamento, sia per evitare che, qualora vi siano modifiche alle disposizioni nazionali, che poi richiederebbero un conseguente aggiornamento del regolamento stesso, si debba procedere ad un successivo ed obbligatorio adeguamento del suddetto regolamento, ciò in quanto, come più volte ribadito, anche da giurisprudenza costante, la definizione dei livello autorizzatori per le suddette attività, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, che, ai sensi dell'art. 117 Cost., devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.*

Viene proposta la modifica del comma 2 e l'eliminazione del comma 3 dell'art.11 regolamento pubblicato nella fase di consultazione pubblica.

*In relazione alle disposizioni di cui all'art. 15 "Piani di sviluppo delle reti e procedure di valutazione", anche ove richiamate nel testo del regolamento (es. art. 14, c. 6) se ne ravvisano elementi di difficile applicazione, soprattutto in relazione all'obbligo di presentazione del documento di impatto EM e del progetto architettonico, e profili di presunta illegittimità delle disposizioni di cui al comma 3 che escludono la possibilità di presentare domande relative a singole installazioni durante il periodo di esame ed approvazione del programma annuale, che va dal 31 marzo al 30 settembre di ogni anno, nonché delle disposizioni di cui al comma 5 arrivano a precludere all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati negli atti di programmazione, esponendo in tal modo l'ufficio SUAP ad un potenziale incremento del numero di contenzioni di dubbio esito.*

Per le motivazioni addotte, ritenute meritevoli di accoglimento, si ritiene di:

- accogliere l'osservazione relativa alle modifiche proposte all'art.10 commi 1,2 e 4
- accogliere parzialmente la modifica all'art.10 comma 3, prevedendo la possibilità che l'assenso del proprietario possa essere acquisito preventivamente o in sede di conferenza dei servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ove ricorra il caso.
- accogliere l'osservazione relativa alle modifiche proposte all'art.11 comma 1
- accogliere l'osservazione relativa alle modifiche proposte all'art.14 commi 2 e 3
- accogliere l'osservazione relativa alla necessità di modificare l'art.15

---

**Osservazione 21) - proponente: Area 9 Area Tecnica Territorio e Edilizia Privata (prot. 67333 del 05/12/2024)**

Macrocategorie oggetto dell'osservazione:

- **Modifiche al regolamento**

Richiamata la precedente nota, prot. 49326 del 09/09/2024, con cui sono state espresse le osservazioni dell'ufficio alla prima Bozza di Regolamento in oggetto, visto il Regolamento e i relativi allegati rielaborato e messo a disposizione del pubblico, l'Ufficio Urbanistica ha trasmesso un ulteriore contributo per la stesura definitiva del detto strumento normativo. In merito all'allegato 1 al Regolamento denominato " Relazione tecnica" ha osservato quanto segue:

- uniformare per tutti i siti individuati per la localizzazione degli impianti radioelettrici gli stralci planimetrici e normativi riportati per ciascuna postazione
- rettificare parzialmente alcuni paragrafi al punto 7.1.11, 7.1.15, 7.1.15.3
- evidenziare che deve essere chiaro che, ove è presente una tutela derivante dal PPAR, non vi è la necessità di richiesta di autorizzazione paesaggistica, ma dovrà comunque essere curato l'inserimento nel paesaggio dell'impianto coerentemente con la risorsa ambientale che il PPAR tutela. Ove esiste un vincolo paesaggistico derivante da specifico decreto, ovvero dalla legge ai sensi del D.Lgs 142/2004 va richiesta autorizzazione paesaggistica, procedimento all'interno del quale interviene la Soprintendenza ai beni archeologici e culturali.

Le osservazioni presentate sono finalizzate a migliorare i contenuti dell'allegato al regolamento comunale precisando aspetti tecnici di natura principalmente urbanistica; sono state tutte ritenute meritevoli di accoglimento e pertanto si procederà con l'aggiornamento del testo sia del regolamento sia della relazione tecnica allegata.

Senigallia, 09/12/2024

**IL RESPONSABILE AREA 11**

Ambiente - Porto e Demanio Marittimo - Verde Pubblico  
Ing. Paolo Olivanti

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)